



COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 57

ORDINANZA DEL SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 1 DEL 08-07-2021

Ufficio: SETTORE AFFARI GENERALI

**Oggetto: CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI CITTADINI APPARTENENTI
A PAESE NON ADERENTE ALL' UNIONE EUROPEA O APOLIDI**

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di luglio, il Responsabile del servizio Feliziani Marco

ORDINA

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visti, in particolare, gli atti relativi:
alla pratica di cancellazione per irreperibilità da accertamento N°22 aperta il **25/07/2018**,
N°26 aperta il **14/08/2018**, N°39 aperta il **19/11/2018**, N°40 aperta il **01/02/2018**, N°15 aperta
il **25/06/2020**;

agli accertamenti eseguiti dalla locale Polizia Municipale, come risultanti dall'informativa in
data **25/07/2018 PROT.7483**, **14/08/2018 PROT.3842**, **19/11/2018 PROT.3843**, **01/02/2018
PROT.3844**, **25/06/2020 PROT.3846**;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente»;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente» e particolarmente l'art. 11;

Visto l'art.11 comma 1 lettera c del D.P.R. 223/1989 che testualmente recita:” 1.La
cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: omissis c) per
irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale

della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.”

Rilevato che il/la nominato/a in oggetto non ha adempiuto all’obbligo previsto dall’art.13 del D.P.R. 223/1989 di dichiarare la variazione di residenza.

Tenuto conto che nei modi di legge è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto che, nei casi concreti, ricorrono i motivi per dare corso alla cancellazione da questo registro della popolazione residente per irreperibilità;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante:«T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», e successive modificazioni e successive modificazioni;

ORDINA

1. la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente **per irreperibilità da accertamento** per il/i cittadino/i nel prospetto elencato, con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia:

Cognome e Nome	Data e luogo di nascita	Indirizzo nel Comune	Cittadinanza
ZANCOCCHIA MABEL ANGELA	LOMAS DE ZAMORA 28-06-1954	Via Falerense N.40	ARGENTINA
ALILI BUJAMIN	GOSTIVAR 18-08-1990	Via Annibal Caro N.10	MACEDONE
DE ANDRADE RIBEIRO GILMAR	CONTAGEM 07-11-1983	Contrada Sabine N.3	BRASILIANA
SEIMI BEIJE	DLAPKIN DOL 05-02-1942	Via Mazzini N.2	MACEDONE
JUSUFI BEDJET	STRAJANE 13-12-1982	Loc. Castello Croce N.36	MACEDONE
JUSUFI ILAHIJE	TRNOVO 25-08-1982	Loc. Castello Croce N.36	MACEDONE
JUSUFI ARTAN	MACERATA 07-02-2006	Loc. Castello Croce N.36	MACEDONE
JUSUFI SARA	MACERATA 26-06-2008	Loc. Castello Croce N.36	MACEDONE
JUSUFI SEMRA	MACERATA 28-01-2012	Loc. Castello Croce N.36	MACEDONE

2. l’eliminazione della scheda individuale (e di famiglia), con decorrenza dalla data odierna

DISPONE

L’affissione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune per **venti (20) giorni** ai sensi della Legge n. 241/1990.

L’invito in copia del presente provvedimento, decorsi i termini di affissione, presso le rispettive sedi per gli adempimenti di competenza:

- ☒ al Questore di Macerata, ai sensi dell’art.11, secondo comma, D.P.R. n.223/1989;
- ☐ ? } { all’Ufficio elettorale sede;

- ☒ all'Azienda Sanitaria Locale
- ☒ all'Ufficio territoriale del Governo;
- ☒ al Comando Stazione Carabinieri di Caldarola;

RENDE NOTO

in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, **entro 30 giorni** dall'ultimo della sua pubblicazione, al Sig. Prefetto della Provincia (Artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- che responsabile del procedimento è questo Ufficio anagrafico.

Caldarola, li 08 luglio 2021

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Dr. Marco Feliziani

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Servizio
Feliziani Marco